

Il provvedimento dell'agenzia sull'ufficio che segue gli accordi di transazione fiscale ingenti

# È Roma a gestire i grandi debiti

## Una competenza centralizzata per una falcidia oltre il 70%

La nuova disposizione ha limitato i casi di competenza delle direzioni locali delle Entrate

DI MARCELLO POLLIO

**L**e proposte di transazione fiscale che prevedono una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, così come indicato nella proposta presentata dal debitore, superiore al 70 per cento e, contestualmente, all'importo di 30 milioni di euro diventano di esclusiva competenza della Direzione centrale dell'Agenzia delle entrate (Ade). Lo stralcio fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 63 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii) superiori a tali soglie, infatti, potrà essere approvato e sottoscritto da parte delle direzioni provinciali o regionali solo se sarà stato dato il parere conforme dell'Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Direzione centrale piccole e medie imprese. Il direttore generale dell'Ade ha emesso il 29 gennaio scorso il provvedimento 21447/2024 che rende effettive da domani (1 febbraio) le modifiche introdotte a cura dell'articolo 4-quinquies, commi 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (si veda *ItaliaOggi* del 30 novembre 2023).

La disposizione ha limitato i casi di competenza delle direzioni locali dell'Ade alle mega esposizioni debitorie dei contribuenti in difficoltà. Un'impresa che presenta debiti per oltre 30 milioni di euro per tributi, sanzioni e interessi, e che non sia in grado di pagare almeno il

30%, dal prossimo 1 febbraio, dovrà così attendere la decisione di Roma.

Il nuovo provvedimento dirigenziale non cambia lo scenario odierno, poiché l'articolo 63 Ccii, interessato recentemente dalle novità introdotte dall'articolo 1 bis del dl 69/23, convertito nella legge 103/2023, non permette il c.d. cram down fiscale, cioè la possibilità che il tribunale omologhi forzosamente le proposte del contribuente non votate o rigettate dall'Ade qualora le stesse presentino congiuntamente le seguenti condizioni: a) gli accordi non abbiano carattere liquidatorio; b) l'adesione dell'Ade è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, del Ccii; c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti; d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa; e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria è almeno pari al 30% dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi. Percentuale che va innalzata al 40% se i creditori aderenti sono inferiori a un quarto.

Dunque le novità del decreto interessano solo quelle proposte che debbano trovare obbligatoriamente l'adesione del fisco non interessando l'omologazione forzata negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

© Riproduzione riservata

